

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3338

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GEREMICCA, PETROCELLI, RADI, MARRI, VECCHIA-  
RELLI, SAPIO, CONTE, PIRO, MACCIOTTA, MAMMONE,  
RECCHIA, BELLOCCHIO, CICERONE, CIAFARDINI, RIC-  
CIUTI, D'AMBROSIO, D'ANGELO, D'ADDARIO, CELLINI**

*Presentata il 9 novembre 1988*

Modifica dell'articolo 1-ter del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente la dilazione del pagamento di contributi e imposte per lavoratori residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali del 1984 e dal bradisismo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, ha operato la sospensione fino al 31 dicembre 1985 dei contributi assistenziali e previdenziali e fino al 30 giugno 1986 delle imposte dirette nei confronti dei dipendenti pubblici e privati residenti nei comuni dell'Abruzzo, Molise, Campania, Lazio ed Umbria, colpiti dai sismi del 7 e 11 maggio 1984 e del 29 aprile 1984.

La sospensione di cui sopra, come si ricorderà, venne estesa, con l'articolo 1-ter, comma 1, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 114 del 3 aprile 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 211 del 30 maggio 1985, ai soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

Il recupero di tali somme è stato previsto dall'articolo 3 comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, il quale prevedeva che tale recupero doveva essere effettuato in dieci rate esattoriali per le imposte e in dodici rate bimestrali per i contributi.

Successivamente l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 309 del 30 giugno 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472 del 9 agosto 1986, ha disposto che tale recupero avvenisse, rispettivamente, in venti rate esattoriali per le imposte e in ventiquattro rate bimestrali per i contributi.

Per effetto di tali norme i dipendenti pubblici e privati residenti nelle suddette località colpite dai sismi del 1984 e dal bradisismo sono soggetti al pagamento,

bimestrale, con prelievo diretto da parte dei datori di lavoro, dei contributi assistenziali e previdenziali, la cui riscossione ha avuto inizio dal settembre 1986 e si concluderà nel luglio 1990.

In questo periodo, poi, sono state notificate ai predetti dipendenti le cartelle esattoriali per il pagamento delle imposte sospese relativamente all'anno 1984, divise in 20 rate esattoriali; presumibilmente nel corso degli anni 1989 e 1990 saranno notificate le cartelle esattoriali per le imposte sospese nel corso degli anni 1985 e 1986.

Da tale situazione si evince chiaramente che nel corso dei prossimi anni le rate relative ai vari periodi d'imposta sospesi, si cumuleranno fra loro, unitamente alle rate dei contributi, arrivando a somme notevoli, che creeranno difficoltà e disagi soprattutto per le famiglie monoreddito.

Infatti, è facile prevedere che le rate per la restituzione delle imposte e dei contributi sospesi supereranno 1/5 dello stipendio, mentre le rate con scadenza febbraio, aprile, giugno, settembre e novembre si verrebbero ad accavallare, sia con le imposte sospese sia con quelle ordinarie. Infatti, per esempio, ad una delle scadenze indicate per gli anni 1989 e 1990, quasi certamente bisogna restituire: 1/20 di quanto sospeso per il 1984, più 1/20 di quanto sospeso per il 1985, più 1/20 di quanto sospeso per il 1986, oltre

ad 1/24 dei contributi previdenziali ed assistenziali.

A questa già grave situazione il Ministero delle finanze, con la risoluzione n. 8/273 del 4 marzo 1987 della Direzione generale imposte dirette, ha ritenuto di non dover applicare le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, che volutamente prevedeva che le somme sospese « non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR ». Tale norma particolare, di cui si chiede la piena e corretta applicazione, tendeva a consentire che le imposte da restituire venissero pagate sul reddito allora prodotto e non su quello ora percepito, il quale verrebbe, secondo l'interpretazione ministeriale, assoggettato ad un duplice prelievo, senza dire che i soggetti terremotati dovrebbero fronteggiare, a parità di reddito con altri soggetti non terremotati, maggiori oneri tributari.

Tutto ciò premesso, se consideriamo che l'opera di ricostruzione nelle zone interessate è, per lo più, ancora in fase di progettazione e che occorreranno ancora diversi anni per uscire dall'emergenza, si comprende come sia indispensabile ed urgente approvare il presente provvedimento che consente una dilazione nei pagamenti a sostegno indiretto dell'economia delle aree colpite dalle calamità naturali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1-ter, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, le parole « venti rate » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta rate » e le parole « ventiquattro rate » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei rate ».

2. Le modalità di riscossione delle imposte, al fine di evitare la sovrapposizione delle rate, vengono modulate di anno in anno in quattro rate trimestrali, mentre i contributi vengono recuperati annualmente con sei rate bimestrali.